

Denominazione o ragione sociale _____

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

In via/p.zza _____ n° ____ C.A.P. _____

Tel. _____ Fax _____

N° d'iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____

INSEGNA _____

CHIEDE

Il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE SANITARIA per (barrare la voce che interessa) :

l'apertura di nuova struttura, il trasferimento o l'ampliamento di:

nell'immobile posto nel Comune di **GROTTAMMARE** e, precisamente: in
Via/Piazza _____ n. _____

A tal fine valendosi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, gli stati, le qualità personali e i fatti elencati nell'art. 46 del D.P.R. stesso sono comprovati con le seguenti dichiarazioni mentre gli stati, le qualità personali o i fatti che sono a diretta conoscenza del sottoscritto, non ricompresi fra quelli sopramenzionati, sono comprovati dalla seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R.),

DICHIARA

1) che la richiesta di autorizzazione sanitaria si riferisce a (barrare con una X):

() APERTURA nuova struttura ricettiva;

() MODIFICHE strutturali – funzionali in strutture esistenti (esclusa l'attività di ristorazione) - *autorizzazione sanitaria precedente n. _____ del _____;*

2) che nella struttura vi sono:

Numero di camere e unità abitative, così suddivise, come risultano dalle planimetrie allegate:

camere singole.....n. _____;

camere doppie..... n. _____;

camere triple.....n. _____;

camere _____ n. _____;

unità abitative.....n. _____;

CAPACITÀ RICETTIVA MASSIMA come risulta dalle planimetrie allegate: N. _____

3) di essere a conoscenza che i requisiti tecnici sono quelli stabiliti con la Delibera di G.R. Marche n.1011/2007, in calce riportata;

ALLEGA ALLA PRESENTE:

1. n. **3** COPIE di elaborato planimetrico redatto da tecnico abilitato in scala 1:100 **dei locali senza attrezzature con l'indicazione della superficie di ciascun locale;**
2. n. **4** COPIE di elaborato planimetrico redatto da tecnico abilitato in scala 1:100 **comprehensive di descrizione dei locali, impianti ed attrezzature** che rappresenti la struttura interessata e **TUTTE LE INFRASTRUTTURE ESISTENTI SULLA STESSA-**
(Nota Bene: nelle strutture ove insiste l'attività per somministrazione alimenti e bevande, le N.4 PIANTINE PLANIMETRICHE dovranno essere le stesse presentate con la D.I.A. SETTORE ALIMENTARE ai fini della registrazione, con questo accorgimento tecnico: la parte già oggetto della D.I.A. SETTORE ALIMENTARE dovrà essere "RETINATA" ed accompagnata dalla seguente dicitura: "LA PARTE RETINATA È STATA OGGETTO di D.I.A. SETTORE ALIMENTARE ai fini della registrazione");
3. RELAZIONE TECNICA con la specifica di tutte le strutture, attrezzature, allacci, ecc. previsti nella struttura;
4. COPIA dell'AGIBILITA' prevista dall'art.24 del D.P.R. n.380/2001;
5. **ATTESTAZIONE o DICHIARAZIONE sottoscritta dal richiedente / dichiarante nelle forme stabilite dall'art.4 della Legge n.15/68, ATTESTANTE L'ESISTENZA DEGLI ALLACCI ALL'ACQUEDOTTO E ALLA FOGNATURA PUBBLICA.**
6. FOTOCOPIA di un documento identificativo del richiedente / dichiarante.

Recapito a cui effettuare ogni necessaria comunicazione:

Sig./Studio _____

Via/P.zza _____ n° _____

Città _____ tel. _____

Data _____

(Firma del richiedente / dichiarante) _____

Segue Delib.G.R. 17 settembre 2007, n. 1011

Delibera di G.R. Marche , 1011 del 17.09.2007⁽¹⁾.

Definizione dei requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere - Art. 28, comma 1, L.R. n. 9/2006. come modificata con D.G.R. n.310 del 10.03.2008 pubblicata sul BUR n.30 del 21.10.2008

(N.B.: in rosso le modifiche apportate con D.G.R. n.310/2008)

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 24 settembre 2007, n. 84.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

1. di approvare i requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere in attuazione dell'*articolo 28, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9* relativa a "*Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo*", così come riportati nell'allegato "A" che fa parte integrante della presente deliberazione.

Definizione dei requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere. *Articolo 28, comma 1, legge regionale n. 9/2006*

INDICE allegato A

1. **Oggetto**
 2. **Requisiti delle attività ricettive rurali**
 3. **Requisiti delle residenze d'epoca**
 4. **Requisiti delle case per ferie**
 5. **Requisiti degli ostelli della gioventù**
 6. **Requisiti dei rifugi alpini ed escursionistici**
 7. **Requisiti degli esercizi di affittacamere**
 8. **Requisiti delle case ed appartamenti per vacanze**
 9. **Norme speciali e transitorie**
-

Allegato A

Definizione dei requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere. *Articolo 28, comma 1, legge regionale n. 9/2006*

1. Oggetto

1.1 La presente disciplina si applica alle strutture ricettive extra-alberghiere di cui al titolo II, capo II, sezione I della *legge regionale 11 luglio 2006, n. 9*, di seguito denominata "legge", secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge medesima.

2. Requisiti delle attività ricettive rurali

2.1 I requisiti strutturali delle **attività ricettive rurali**, come definite dall'articolo 21, comma 1, della legge, sono i seguenti:

- a) buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile;
- b) arredamento consono alla struttura rurale del fabbricato;
- c) spazi comuni esterni all'esercizio in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno fruibili dall'ospite;
- d) camere da letto e/o appartamenti, destinati agli ospiti, autonomi tra loro.

2.2 Le prestazioni di servizi nelle attività ricettive rurali sono le seguenti:

- a) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana a cura del gestore;
- b) pulizia delle camere ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana a cura del gestore;
- c) chiamata di allarme in ogni bagno;
- d) accessori dei locali bagno privati: biancheria e prodotti igienici da bagno adeguati al numero delle persone ospitabili nella camera;
- e) riscaldamento in tutto l'esercizio;
- f) dotazione delle camere: una sedia per letto, illuminazione centrale, piano di appoggio laterale al letto, sgabello o ripiano apposito per bagagli, specchio con presa di corrente per le camere senza bagno;
- g) linea telefonica esterna ad uso comune;
- h) servizio fax;
- i) servizio di prima colazione ed, eventualmente, di ristorazione in locale apposito a cura del gestore, caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali.

2.3 Nelle attività ricettive rurali la superficie minima delle camere è fissata in metri quadrati otto per le camere ad un letto e in metri quadrati dodici per le camere a due letti con un incremento di metri quadrati cinque per ogni letto in più; per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa, superficie minima di metri quadrati sette per le camere ad un letto e metri quadrati undici per le camere a due letti, con un incremento di superficie di almeno metri quadrati cinque per ogni ulteriore posto letto.

2.4 La superficie minima degli appartamenti con servizio autonomo di cucina delle attività ricettive rurali è fissata in metri quadrati ventisei. Negli appartamenti possono essere alloggiate non più di quattro persone elevabili a cinque nel caso di bambini fino a dodici anni.

2.5 La superficie minima dei bagni privati è fissata in metri quadrati tre; ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno privato è necessario dotare la struttura ricettiva di un locale bagno comune con accessori adeguati al numero delle persone ospitabili nelle camere.

3. Requisiti delle residenze d'epoca

3.1 Le residenze d'epoca, come definite dall'articolo 21, comma 4, della legge devono:

- a) essere ubicate in complessi immobiliari dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) e successive modifiche e integrazioni;
- b) mantenere inalterati gli aspetti architettonici originali anche a seguito di interventi di ammodernamento, restauro e consolidamento;
- c) essere inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale e paesaggistico;
- d) essere dotate di mobili di pregio, arredi d'epoca, opere d'arte.

3.2 Nelle residenze d'epoca possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.

3.3 I requisiti per la prestazione dei servizi nonché per le dotazioni, gli impianti e le attrezzature sono quelli indicati nell'allegato A1 della [Delib.G.R. 14 maggio 2007, n. 479](#) con riferimento agli alberghi a tre stelle.

3.4 Nelle dimore storiche la superficie minima delle camere è fissata in metri quadrati otto per le camere ad un letto e in metri quadrati quattordici per le camere a due letti. E' consentito l'aumento di un letto purché la superficie della camera non sia inferiore a metri quadrati venti.

4. Requisiti delle case per ferie

4.1 I requisiti strutturali e le prestazioni di servizi delle case per ferie, come definite dall'articolo 22, comma 1, della legge sono i seguenti:

- a) superficie minima di metri quadrati otto per le camere ad un letto, metri quadrati dodici per le camere a due letti con un incremento di superficie di metri quadrati quattro per ogni letto in più; altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio, con un minimo di metri 2,40 per i Comuni al di sopra dei seicento metri sul livello del mare e di metri 2,70 per gli altri Comuni;
- b) superficie minima dei bagni privati di almeno tre metri quadrati con una dotazione minima costituita da un lavabo, un bidet, una vasca o doccia, un wc;
- c) per le camere senza bagno privato installazione di dotazioni igieniche-sanitarie comuni nella misura di un vano wc e un locale bagno o doccia ogni otto posti letto, di un lavabo ogni cinque posti letto;
- d) arredamento minimo per le camere da letto composto da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
- e) locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto letto effettivo;
- f) pulizia della camera una volta al giorno;
- g) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- h) impianti elettrici conformi alle norme vigenti;
- i) cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazioni all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria;
- j) apparecchio telefonico a uso comune;
- k) fornitura costante di energia elettrica e di acqua calda; riscaldamento dei locali obbligatorio solo per le strutture ricettive con apertura anche nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile;
- l) cambio della biancheria settimanale e ad ogni cambio del cliente o servizio di fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta, ove il servizio non sia fornito direttamente;
- m) pulizia giornaliera dei locali.

5. Requisiti degli ostelli della gioventù

5.1 I requisiti strutturali e le prestazioni dei servizi degli ostelli della gioventù, come definiti dall'articolo 22, comma 4, della legge, sono i seguenti:

- a) superficie minima di metri quadrati otto per le camere ad un letto, metri quadrati dieci per le camere a due letti con un incremento di superficie di metri quadrati quattro per ogni letto in più; per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa, superficie minima di metri quadrati sette per le camere ad un letto, metri quadrati nove per le camere a due letti con un incremento di superficie di metri quadrati tre per ogni letto in più; altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio, con un minimo di metri 2,40 per i Comuni al di sopra dei seicento metri sul livello del mare e di metri 2,70 per gli altri Comuni;
- b) superficie minima dei bagni privati di almeno tre metri quadrati con una dotazione minima costituita da un lavabo, un bidet, una vasca o doccia, un wc;

- c) per le camere senza bagno privato, installazione e dotazioni igieniche-sanitarie comuni nella misura di un vano wc e un locale bagno o doccia ogni otto posti letto; di un lavabo ogni cinque posti letto;
- d) arredamento minimo per le camere da letto composto da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona, un cestino per i rifiuti;
- e) una o più sale comuni per una superficie complessiva di almeno 0,8 metri quadrati per ogni posto letto, aumentata a un metro quadrato qualora le sale comuni coincidano con le sale destinate alla consumazione dei pasti e comunque non inferiore a metri quadrati venti;
- f) impianti elettrici conformi alle norme vigenti;
- g) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- h) servizio di ricevimento assicurato almeno otto ore su ventiquattro;
- i) pulizia della camera una volta al giorno;
- j) apparecchio telefonico ad uso comune;
- k) cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazioni all'ubicazione, alle dimensioni e all'utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria;
- l) fornitura costante di energia elettrica e di acqua calda; riscaldamento dei locali obbligatorio solo per le strutture ricettive con apertura anche nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile;
- m) cambio della biancheria settimanale e ad ogni cambio del cliente o servizio di fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta, ove il servizio non sia fornito direttamente.

5.2 Qualora il tipo di utenza della struttura lo richieda è consentita, in via eccezionale e temporanea, la sovrapposizione di un altro letto al letto base; il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

6. Requisiti dei rifugi alpini ed escursionistici

6.1 I requisiti strutturali e le prestazioni di servizi dei rifugi alpini ed escursionistici, come definiti dall'articolo 25 della legge, sono i seguenti:

- a) servizio di cucina o attrezzature per cucina comune;
- b) spazio attrezzato per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
- c) camere con più posti letto, anche sovrapposti del tipo a castello, con un minimo di otto metri cubi a posto letto; altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo comune
- d) alloggio riservato per il gestore, qualora trattasi di rifugio custodito;
- e) locale di fortuna sempre aperto;
- f) servizi igienico-sanitari proporzionati alla ampiezza della struttura;
- g) attrezzatura di pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso, barella, slitta, corde, ecc.) in locale separato;
- h) servizio periodico, almeno settimanale, di trasporto a valle presso discariche autorizzate dei rifiuti solidi prodotti.

7. Requisiti degli esercizi di affittacamere

7.1 I requisiti strutturali e le prestazioni di servizi degli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 26, comma 1, della legge, sono i seguenti:

- a) locali conformi ai requisiti previsti per le civili abitazioni dai regolamenti edilizi ed igienico-sanitari;
- b) superficie minima di metri quadrati otto per le camere ad un letto e metri quadrati dodici per le camere a due letti, con un incremento di superficie di almeno metri quadrati cinque per ogni ulteriore posto letto; per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa, superficie minima di metri quadrati sette per le camere ad un letto e metri quadrati undici per le camere a due letti, con un incremento di superficie di almeno metri quadrati cinque per ogni ulteriore posto letto;
- c) superficie minima dei bagni privati di metri quadrati tre con una dotazione minima costituita da un lavabo, un bidet, una vasca o doccia, un wc;
- d) bagno completo ad uso comune ogni tre camere sprovviste di bagno privato;
- e) dotazione minima per ogni camera costituita da: un letto, un comodino con lampada, un tavolo, una sedia per ogni persona, un armadio, uno specchio con presa di corrente, un cestino per i rifiuti;
- f) fornitura costante di energia elettrica e di acqua calda; riscaldamento dei locali obbligatorio solo per le strutture ricettive con apertura anche nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile.

8. Requisiti delle case ed appartamenti per vacanze

8.1 I requisiti strutturali e le prestazioni di servizi delle case e appartamenti per vacanze, come definiti dall'articolo 27 della legge, sono i seguenti:

- a) locali conformi ai requisiti previsti per la civile abitazione dai regolamenti edilizi e igienico-sanitari;
- b) impianto di riscaldamento obbligatorio solo per le strutture ricettive con apertura anche nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile;
- c) fornitura costante di energia elettrica e acqua calda;
- d) capacità ricettiva conforme ai parametri sotto indicati:
 - d1) superficie minima dei monolocali:
 - metri quadrati ventotto con un massimo consentito di quattro posti letto;
 - d2) superficie minima delle camere nelle unità abitative composte da più vani:
 - metri quadrati nove per le camere ad un letto;
 - metri quadrati dodici per le camere a due letti;

7. Ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), quando la ricettività complessiva è superiore a sei camere. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione suddetta in sede di rilascio dell'autorizzazione, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone con disabilità fisica in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.

Art. 22 Case per ferie e ostelli per la gioventù.

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, non in forma di impresa e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti, associazioni o aziende e i loro familiari, sulla base di apposita convenzione.
3. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 sono autorizzate ad esercitare l'attività ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri associati.
4. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, gestite da enti e associazioni operanti senza scopo di lucro, attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, nonché degli iscritti ad associazioni appartenenti alla International Youth Hostel Federation (IYHF).
5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù devono essere garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione. Nelle medesime strutture l'autorizzazione consente la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
6. La disciplina delle case per ferie si applica ai pensionati universitari, case della giovane, foresterie e simili, comprese quelle degli Enti regionali per il diritto allo studio, che forniscono servizi riconducibili all'attività turistico-ricettiva.

Art. 23 Case religiose di ospitalità.

1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate case religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio. A tal fine l'orario di chiusura dell'esercizio al pubblico è fissato dal Comune, non oltre le ore ventitré, nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 28.

Art. 24 Centri di vacanza per minori e anziani.

1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate centri di vacanza per minori le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico del bambino. In esse deve essere garantita la presenza di personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
2. Nell'ambito della categoria delle case per ferie sono denominate centri di vacanza per anziani le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi deve essere garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
3. Non rientrano nelle strutture ricettive di cui al comma 2 quelle destinate all'assistenza alle persone anziane.

Art. 25 Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi.

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in zone di montagna predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino. I rifugi devono essere custoditi e devono disporre, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.
3. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con attrezzature per il riparo degli alpinisti.
4. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, accerta che l'incaricato o il gestore dei rifugi di cui ai commi 1 e 2 abbia i requisiti sanitari necessari. Accerta che abbia altresì conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio e ai rifugi limitrofi, nonché ai posti di soccorso più vicini e che abbia conoscenza delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, tramite certificazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Si prescinde da tale accertamento qualora l'incaricato o gestore sia guida alpina o portatore alpino.
5. Chiunque intenda realizzare un bivacco ai sensi del comma 3 inoltra domanda di nulla osta al Comune, specificando le caratteristiche della struttura. Il Comune rilascia il nulla osta previo accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al Piano paesistico ambientale regionale e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione del Piano paesistico ambientale regionale, nonché con altri eventuali vincoli previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 26 Esercizi di affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.
2. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:
 - a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
 - b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
3. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 13/1989.

Art. 27 Case e appartamenti per vacanze.

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazioni ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
2. All'interno della tipologia delle case e appartamenti per vacanze, sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
3. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.
4. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi:
 - a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
 - b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
 - d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
 - e) ricevimento ospiti.
5. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere.
6. L'utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta il cambio di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

Art. 28 Requisiti e autorizzazione.

1. Le strutture di cui alla presente sezione, ad eccezione dei bivacchi di cui all'articolo 25, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale ⁽¹⁰⁾.
2. L'esercizio dell'attività è subordinato ad autorizzazione del Comune, rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e dell'autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione di pasti e bevande. L'autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Il titolare dell'autorizzazione comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione medesima, al fine del riscontro della permanenza dei requisiti.
4. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive.
5. Sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993 i titolari e i gestori delle attività di cui agli articoli 21 e 27, nonché i titolari delle case per ferie che intendano ospitare gruppi autogestiti diversi dai soggetti di cui all'articolo 22, comma 1.

(10) Con Delib.G.R. 17 settembre 2007, n. 1011 sono stati definiti i requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra - alberghiere, di cui al presente comma.

Art. 29 Sospensione, decadenza e cessazione.

1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l'autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, nonché nel caso di violazione delle prescrizioni previste nell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione decade qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.
3. Il titolare di una struttura ricettiva che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata. È consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviate.